



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 91 DEL 13/11/2023**

**Oggetto: DIRETTIVE PER LA STIPULA DEL CCDI ECONOMICO ANNO 2023. INTEGRAZIONE
ALLA DGC N. 83/2023**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di novembre alle ore 13:45 si è riunita la Giunta appositamente convocata in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DIRETTIVE PER LA STIPULA DEL CCDI ECONOMICO ANNO 2023. INTEGRAZIONE ALLA DGC N. 83/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto “Regioni e Autonomie locali”, sottoscritto il 1° aprile 1999, all’art. 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- il CCNL 21/05/2018, all’articolo 67, comma 1, stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*, individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- il successivo CCNL 16/11/2022, all’articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente.

CONSIDERATO che alla Giunta comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell’ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione del fondo predetto dell’anno 2023;

DATO ATTO che:

- la disciplina relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al già citato art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.;
- l’art. 40 – comma 3 - *quinquies* – del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal predetto d.lgs. n. 150/2009 nonché dal d.lgs. n. 75/2017, condiziona gli incrementi discrezionali al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente come segue: *“Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo*



Comune di
VIGARANO MAINARDA

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- il citato articolo 40, comma 3 - *quinquies*, pone alcune precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti:
 - 1) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
 - 2) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero:
 - la riduzione progressiva della spesa di personale
 - i limiti delle assunzioni previste dalle norme
 - i vincoli di bilancio e le previsioni degli stanziamenti
 - il rispetto degli altri strumenti di contenimento della spesa disposti dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e cioè la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il Comune di Vigarano Mainarda ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale.

CONSIDERATO che:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del Ccnl 16/11/2022, prevede espressamente, al comma 6, che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto del sovra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

ATTESO che l'importo destinato al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, consistente - ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.05.2018, nonché, all'esito della riclassificazione del personale nelle Aree di inquadramento, dell'articolo 17 del Ccnl 16/11/2022 per le Elevate Qualificazioni – per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, è tra le voci assoggettate al complessivo limite di cui al summenzionato articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e viene definito autonomamente da ciascuna amministrazione nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dalla norma contrattuale e quindi assegnato alle diverse posizioni ricoperte nell'organizzazione in funzione della pesatura dei singoli incarichi effettuata dal Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO che in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, si ritiene di aumentare il budget destinato all'indennità di posizione e di risultato alle Elevate Qualificazioni del Comune di Vigarano Mainarda di cui il 15% viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 17, comma 4, del Ccnl 16/11/2022;

VISTA la delibera di G.C. n. 83 del 20.10.2023, con cui si è disciplinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e sono state fornite le direttive per la stipula del CCDI economico anno 2023;

VISTO il CCI (Contratto Collettivo Integrativo) per il triennio 2020/2022, in conformità alle disposizioni di cui al vigente CCNL 21/05/2018, che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo Comune in data 31.12.2020 a seguito autorizzazione espressa



Comune di
VIGARANO MAINARDA

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.10 del 28.12.2020, che prosegue i suoi effetti ultrattivamente fino alla stipula del successivo CCI per il triennio 2023/2025;

RILEVATO che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*.

VISTO che sono pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento;

RILEVATO che presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

ATTESO che, alla luce della stima effettuata dal settore competente, non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, e verificato pertanto che il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, non risulta passibile di adeguamento in aumento e viene confermato nell'importo originario;

CONSIDERATO che al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2023, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di Elevata Qualificazione, fondo per il lavoro straordinario, trattamento accessorio del segretario comunale), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario derivante dalla differenza tra il limite del 2016 e le risorse disponibili 2023, prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento, al netto di quanto destinato al trattamento accessorio delle elevate qualificazioni dell'ente, per un importo pari ad **Euro 8.282,33**;

RITENUTO:

- che la competenza sulla destinazione delle somme di cui al precedente capoverso sia da porsi in capo alla Giunta comunale, in ragione della discrezionalità nell'impiego del margine finanziario disponibile rispetto al vincolo di legge, per il quale la norma non fornisce indicazioni specifiche, nonché in ragione dell'espresso collegamento del beneficio *de quo* alla programmazione dei fabbisogni di personale, adottata, per il triennio 2023/2025 con deliberazione di G.C. n. 36/2023 di approvazione del PIAO e successivamente modificato con DGC n. 45/2023 e da ultimo con DGC n. 85 del 23.10.2023;
- che per le attuali esigenze organizzative sarebbe strategico che il suddetto incremento potenziale delle risorse del fondo, possa essere sfruttato destinando, in fase di contrattazione integrativa decentrata, una parte dell'importo presuntivamente disponibile quantificabile in **Euro 5.000,00**, all'aumento del fondo di PO (EQ), destinandone il 15% alla retribuzione di risultato;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

RICHIAMATO quanto stabilito con precedente DGC n. 83/2023, relativamente alle risorse di competenza giuntale da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023:

- 1) in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 10.291,43** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997;
- 2) l'integrazione dell'incremento previsto dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del Ccnl 16/11/2022, pari ad **Euro 6.434,52**, finalizzato ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- 3) di finanziare nel fondo 2023 l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di **Euro 1.410,70** per l'anno 2022 ed Euro **1.410,70** per l'anno 2023;
- 4) di aggiungere all'importo destinato al fondo delle retribuzioni di posizione delle elevate qualificazioni, la quota derivante dall'applicazione dello 0,22% del m.s. 2018 ex art. 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, per **Euro 1.552,21**;

VISTI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto "Regioni - Autonomie locali" del 21/05/2018 e del 16/11/2022;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento;
- 2) di formalizzare gli indirizzi e le direttive di propria competenza, in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica già stabiliti con precedente DGC n. 83/2023, disponendo:
 - in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 10.291,43** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997;
 - l'integrazione dell'incremento previsto dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del Ccnl 16/11/2022, pari ad **Euro 6.434,52**, finalizzato ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
 - l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, in attuazione



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di **Euro 1.410,70** per l'anno 2022 ed Euro **1.410,70** per l'anno 2023;
- di aggiungere all'importo destinato alle retribuzioni di risultato delle elevate qualificazioni, la quota derivante dall'applicazione dello 0,22% del m.s. 2018 ex art. 79, comma 3, del Ccnl 16/11/2022, per **Euro 1.552.21**;
- 3) di utilizzare lo spazio finanziario, presuntivamente disponibile di **Euro 8.282,33**, derivante dalla differenza tra il limite di legge previsto per l'anno 2016 con le risorse 2023 disponibili, destinando l'importo all'incremento delle risorse stabili del fondo, destinandone una parte quantificabile in **Euro 5.000,00**, in sede di contrattazione decentrata, ad incremento della disponibilità della indennità di posizione (EQ), di cui il 15% alla retribuzione di risultato delle elevate qualificazioni;
 - 4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
 - 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire l'immediata prosecuzione delle attività successive e il pronto avvio delle fasi negoziali integrative.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO